



Decreto Dirigenziale n. 34 del 03/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 15 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO DELLA DITTA AUTODEMOLIZIONE PARISI SRL CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI SALERNO ALLA VIA OSTAGLIO - LOCALITA' FUORNI TORRE DEI RUSSI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta Autodemolizione Parisi s.r.l., con sede legale ed impianto nel Comune di Salerno (Sa) via Ostaglio, località Fuorni Torre dei Russi, è titolare del D.D. n. 97 del 23/05/2012 di autorizzazione all'esercizio per l'attività di raccolta e trattamento veicoli fuori uso;

CONSIDERATO che la ditta Parisi:

- in data 21/11/2016, prot. 0757970, ha presentato richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto;
- in data 27/03/2017, prot. 0221768, in data 16/05/2017, prot. 0346853, in data 06/06/2017, prot. 0394237, in data 28/06/2017, prot. 0447166, in data 29/06/2017, prot. 0450163 ed in data 30/06/2017, prot.0453675 ha trasmesso integrazioni della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi della D.G.R.C. n. 386 del 20/07/2016;

CONSIDERATO, altresì, che l'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno ha fatto richiesta:

- in data 01/02/2017, prot. 0071067, all'Amministrazione Provinciale di Salerno della certificazione attestante la regolarità dell'attività di gestione dei rifiuti e il rispetto delle prescrizioni, da parte della ditta, secondo quanto disposto dall'art. 197 del D. Lgs. 152/06;
- in data 13/06/2017, prot. 0408831, all'Autorità di Ambito Sele del parere di competenza relativo allo scarico delle acque reflue, dell'impianto de quo, in pubblica fognatura;

PRESO ATTO che è prevenuto:

- in data 27/06/2017, prot. 0443908, il parere favorevole dell'Autorità di Ambito Sele, del 27/06/2017, prot. Gen. n. 2023, con la prescrizione che *prima dell'attivazione dello scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, la ditta "Autodemolizione Parisi Srl" dovrà trasmettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori attestante la realizzazione ed il completamento dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale;*
- in data 27/06/2017, prot. 0443964, la certificazione della Provincia di Salerno, del 26/06/2017, prot. PSA 201700134690, che *lo stato dei luoghi è rimasto sostanzialmente invariato e quindi conforme a quanto a suo tempo autorizzato;*

VISTA la polizza fidejussoria n°1031575 e l'appendice n. 1, che la ditta Parisi ha stipulato con la Società "Elba Assicurazioni S.p.A.", con sede in Milano, a garanzia del risarcimento di eventuali danni all'ambiente, con decorrenza dal 11/05/2017 fino al 16/03/2023;

TENUTO CONTO che l'autorizzazione all'esercizio dei Centri di raccolta ed impianti di recupero di veicoli fuori uso, adeguati alle norme di cui al D. Lgs. n. 209 del 24/06/2003, è rilasciata per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 209/03;
- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 386/16;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

RINNOVARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, fino al **16/03/2022** la durata del l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, alla ditta **Autodemolizione Parisi s.r.l.**, con sede legale ed impianto nel Comune di Salerno (Sa) via Ostaglio, località Fuorni Torre dei Russi, riportato nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio n. 49 alle particelle 19 e 72, per una superficie complessiva di circa 2.287 mq, così destinati:

- 868 mq ai veicoli fuori uso prima del trattamento;
- 400 mq ai veicoli fuori uso bonificati;
- 32 mq all'area occupata dalla pressa per la riduzione volumetrica delle carcasse.

AUTORIZZARE il conferimento presso l'impianto dei veicoli fuori uso (16.01.04*) e dei veicoli a tre e due ruote, così come indicato nelle seguenti tabelle:

- per una quantità massima stoccabile di veicoli fuori uso prima del trattamento:

Tipologia veicoli	Estensione mq	Numero max veicoli stoccabili
M1, N1	768	96
M2, N2	60	3
a tre ruote	10	5
a due ruote	30	30
totale	868	134

- per una quantità massima stoccabile di veicoli trattati pari e con una sopraelevazione massima di tre carcasse con utilizzo di appositi cantilever:

Tipologia veicoli	Estensione mq	Numero max veicoli stoccabili
M1, N1	360	45
M2, N2	20	1
a tre ruote	10	5
a due ruote	10	10
totale	400	61

AUTORIZZARE, altresì, i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso, sono quelli di seguito elencati con la rispettiva codifica CER:

codice CER	RIFIUTO
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad es. " AIR-BAG")
16.01.11*	Pastiglie per freni contenenti amianto
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo

PRECISARE che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori, la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano esecutivo di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06;
- la Ditta è comunque tenuta a munirsi di tutte le altre eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta, rilasciate da altri Enti, necessarie per la realizzazione e gestione dell'impianto;
- la Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme nazionali, regionali e provinciali e delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Autodemolizioni Parisi s.r.l.** allo scarico delle acque reflue dell'impianto (dei servizi igienici, acque meteoriche di dilavamento del piazzale) che vengono recapitate nella pubblica fognatura, di cui al parere favorevole rilasciato dall'Autorità di Ambito Sele, con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06, colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli

impianti di depurazione;

- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con temperatura superiore ai 35°C;
- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*

b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;

c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/06;

6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati,

Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **semestrale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;

- rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Parte II - Fognatura e depurazione (delibera Assemblea dell'Ente d'Ambito 10/07/2009, n. 9) e del Disciplinare per lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura (deliberazione commissariale 16/12/2013, n. 45);
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

STABILIRE che prima dell'attivazione dello scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, la ditta "Autodemolizione Parisi Srl" dovrà trasmettere, all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, il certificato di regolare esecuzione dei lavori attestante la realizzazione ed il completamento dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Autodemolizioni Parisi s.r.l.** alle emissioni in atmosfera diffuse, provenienti dall'utilizzo della pressa per la riduzione volumetrica delle carcasse, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, per il punto di emissione "P1" con il seguente valore:

Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)
Polveri	< 0,1

e con le seguenti prescrizioni:

- il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
7. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
8. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta Autodemolizione Parisi s.r.l., con sede legale nel Comune di Salerno (Sa) via Ostaglio, località Fuorni Torre dei Russi.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Salerno (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno per i controlli ex art. 197 del D. Lgs. 152/06, ivi compreso quello di verifica di conformità come previsto dalla D.G.R.C. 386/2016, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, all'Autorità di Ambito Sele, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avv. Anna Martinoli